

giudici che odiano la scienza

Sentenze | Toghe che dispongono risarcimenti ipotizzando un nesso mai provato tra autismo e vaccini. Sulla scia di quanto è avvenuto nel caso Stamina. E in quello Di Bella. Così la magistratura prende le sue decisioni contro la comunità scientifica

ANTONINO MICHENZI

■ «Alcune Procure emettono sentenze che vanno contro l'evidenza scientifica». Alla fine, la frase che da anni decine di donne e uomini di scienza pensano e talvolta dicono, è uscita fuori dalla bocca del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. A margine di un incontro con gli studenti, il ministro ha dovuto ammettere che c'è qualcosa di anomalo nella sfilza di sentenze che fanno a pugni con le prove prodotte dalla scienza. «Le evidenze scientifiche non le fanno i tribunali ma gli scienziati con ricerche e approfondimenti», ha affermato il ministro.

L'occasione è l'apertura, da parte della Procura di Trani, di un fascicolo che indaga sul presunto legame tra autismo, diabete e vaccini. L'inchiesta è stata avviata all'indomani della denuncia dei genitori di due bambini ai quali è stata diagnosticata una sindrome autistica emersa successivamente alla somministrazione del vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia.

Un'ipotesi non nuova che trova origine in uno studio pubblicato alla fine degli anni Novanta del secolo scorso e si è rivelato presto una frode scientifica. «L'ipotesi che la vaccinazione antimorbillo-parotite e rosolia possa essere associata ad autismo è stata sollevata da uno studio inglese pubblicato nel 1998 su *The Lancet*, ricorda la direttrice del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità Stefania Salmaso. «L'ipotesi è stata successivamente valutata da numerosi studi condotti sia in Europa che negli Usa, ma nessuno di questi ha confermato che possa esserci una relazione causale tra vaccino Mpr e autismo. Gli stessi autori dello studio inglese hanno successivamente ritirato le loro conclusioni e nel 2010 la rivista *The Lancet* ha formalmente ritirato l'articolo», aggiunge Stefania Salmaso. Non solo: nel tempo sono emersi difetti metodologici della ricerca e si è scoperto che molti dati relativi ai pazienti erano stati falsificati dall'autore Andrew Wakefield per supportare i risultati. Infine, a intorbidire ancora di

più le acque, i sospetti «che l'intero studio fosse distorto da interessi economici». Ragioni per le quali «l'autore è stato radiato dall'ordine dei medici», conclude Salmaso.

Nonostante ciò sui tavoli delle Procure di tutta Italia continuano ad arrivare denunce che riguardano il rapporto tra vaccini e autismo. E in alcuni casi i giudici, oltre all'apertura obbligata del fascicolo, hanno deciso di approfondire giungendo anche a sentenze.

La prima che le cronache ricordano è quella emessa nel dicembre del 2009 dal giudice del lavoro del tribunale di Busto Arsizio Franca Molinari.

Il magistrato si è trovata a decidere se accordare o meno un risarcimento a un bambino in virtù del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino (questo caso contro la poliomielite) e l'insorgenza dell'autismo.

Per valutare l'esistenza del rapporto causa-effetto, si rivolge a un consulente, che esclude il nesso condividendo il giudizio precedentemente espresso da una commissione medica. Il giudice però rigetta le conclusioni e accorda il risarcimento: «In campo biopatologico, è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso causale fra un determinato antecedente e l'evento dannoso può ben essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza, della concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinanti», scrive.

Tradotto dal linguaggio giuridico: se il bambino in precedenza era sano e non sono disponibili altre ragioni evidenti che giustifichino la malattia, c'è dunque un residuo di probabilità che sia stato il vaccino a causare o a contribuire alla sua insorgenza. Poco importa il fatto che la ricerca è sempre più convinta che la malattia sia il risultato di anomalie nello sviluppo del cervello che hanno luogo durante la vita fetale (ipotesi confermata pochi giorni fa da uno studio pubblicato sul *New England Journal of Medicine*).

Tanto basta: «Ritiene dunque la scrivente che

sia sufficiente a provare la sussistenza del nesso eziologico una "ragionevole probabilità" unitamente alla mancanza di prova di altre (con)cause determinanti», conclude il magistrato.

La sentenza fa scuola. Due anni dopo è la volta del tribunale di Urbino. Nel 2012 tocca a quelli di Pesaro, Rimini, Rieti. Nel 2013 è ancora la volta di Pesaro dove il giudice Vincenzo Pio Baldi in due anni firma tre sentenze a sfavore delle vaccinazioni.

Nel frattempo il caso Wakefield è uscito dall'ambito ristretto della comunità scientifica. La stampa ha raccontato più e più volte la storia. Le istituzioni si sono impegnate a smentire il nesso tra vaccini e autismo.

Ma l'eco di queste vicende non sembra aver varcato le porte di alcuni tribunali. Nel 2012 il giudice del tribunale di Rimini Lucio Ardigò dispone il pagamento dell'indennizzo per danno provocato da vaccini a un bambino autistico: il giudice aveva condiviso «le valutazioni medico-legali svolte dall'ausiliare medico -legale il quale, sulla base di un esame approfondito del caso anche alla luce della letteratura specialistica aggiornata, ha conclusivamente affermato come il piccolo *** sia affetto da "disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio" riconducibile con ragionevole probabilità scientifica alla somministrazione del vaccino», scrive nella sentenza.

"Ragionevole probabilità scientifica" è un'espressione entrata ormai appieno nel linguaggio giuridico e che risponde a un'esigenza di allineamento delle decisioni giuridiche alla logica della scienza.

«Sono decenni che giudici e scienziati cercano di parlarsi sul concetto di ragionevole probabilità», spiega Valentina Sellaroli, pubblico ministero minorile, presso il Tribunale dei minori di Torino e membro dell'*European Centre for Law, Science and New Technologies*. «Il giudice ha bisogno della certezza, che ci venga dimostrato che qualcuno ha commesso uno specifico fatto. La scienza, invece, ribadisce da secoli che non esiste la certezza assoluta ma soltanto un diverso livello di probabilità che un fatto sia legato all'altro».

A questo serve il concetto di ragionevole probabilità che, tuttavia, in alcune sentenze può uscirne completamente stravolto. Il sistema giudiziario, con i successivi gradi di giudizio, ha gli anticorpi per porre rimedio a eventuali errori. Ma non sempre c'è la volontà di ricorrere né il tempo per evitare le conseguenze di decisioni, se non errate, discutibili.

Tra il 2013 e il 2014, sull'onda del caso Stamina, più di 500 malati si sono visti accordare dai giudici il diritto di essere curati a spese del Servizio sanitario nazionale con il discusso metodo a base di cellule staminali agli Spedali Civili di Brescia. Indipendentemente dalla sua validità scientifica.

Un aspetto, quest'ultimo, che spesso neanche lambisce le decisioni dei giudici.

Il giudice di Pesaro, Maurizio Paganelli, dà il

via libera al trattamento con il metodo Stamina per una ragazza di 12 anni affetta da una malattia degenerativa motivandolo in questo modo: «Le questioni che pongono i ricorrenti [...] non attengono alla validità dei criteri che la comunità scientifica autonomamente si dà per validare determinati trattamenti terapeutici. Il ricorrente pone in realtà una questione di rispetto della propria dignità, che è parimenti mortificata dall'uso sconsigliato di farmaci e dalla negazione di un qualunque trattamento terapeutico, pure in presenza di evidenze empiriche favorevoli e in mancanza di evidenti controindicazioni».

Va addirittura oltre il Tribunale di Catania quando si trova a ordinare l'esecuzione del trattamento Stamina su una bambina di 18 mesi, disabile per i postumi di un'asfissia da parto. Non si può «negare il diritto alla salute e alla speranza», scrive il giudice nell'ordinanza.

Per qualche tempo le motivazioni con cui i giudici accolgono le richieste dei malati sono le più varie, finché nelle maglie del decreto Balduzzi, che dal marzo 2013 consente ai pazienti già in trattamento a Brescia di proseguire le cure, qualcuno non trova la scappatoia. Ed è addirittura un principio costituzionale che non si può eludere, indipendentemente dal reale valore scientifico di quel trattamento e dalla regolarità della sua somministrazione. Quello dell'eguale diritto alla salute di tutti i cittadini.

Lo spiega il giudice del lavoro del tribunale di Lamezia Terme Antonio Tizzano in un'ordinanza in cui impone all'azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia di somministrare le cellule staminali mesenchimali secondo la metodologia Stamina a una donna della città affetta da sclerosi laterale amiotrofica.

«Appare ingiusto, irragionevole e foriero di grave disparità di trattamento, anche ai sensi dell'articolo tre della Costituzione, la negazione dell'accesso al trattamento terapeutico in discorso in ragione non di elementi valutativi di tipo squisitamente scientifico, ma di un mero criterio cronologico, ovvero in ragione dell'esistenza o meno di un provvedimento giurisdizionale siccome già emesso ad una certa data».

In sostanza, non si può negare a un cittadino un trattamento - non importa se efficace o meno - a cui già altri hanno accesso solo perché lo chiede in ritardo. Ragione per cui qualche giudice solleva la questione di legittimità costituzionale del decreto Balduzzi.

Gli avvocati si accorgono che la motivazione è quasi inattaccabile. Nel frattempo si sono organizzati in rete. Comincia così un profluvio di sentenze a favore dei malati che chiedono l'accesso ai trattamenti in corso a Brescia. L'ospedale, dopo un salasso di quasi un milione di euro in spese legali, rinuncia anche a difendersi in tribunale.

È il caos. L'ospedale non è fisicamente in grado di eseguire un numero così alto di trattamenti. Alcuni pazienti muoiono, le associazioni pro-Stamina puntano il dito sulla struttura

ospedaliera rea di non aver dato seguito alle ordinanze dei giudici.

A qualcuno la vicenda ricorda una storia di quasi vent'anni prima, quando, pochi giorni prima del Natale del 1997, Carlo Madaro, il pretore di Maglie, in Puglia, ordinò all'Azienda sanitaria locale di fornire gratuitamente i farmaci necessari per la terapia Di Bella a un paziente.

Il trattamento comprendeva un mix di prodotti (somatostatina, bromocriptina, ciclofosfamide, melatonina e alcune vitamine) che secondo l'ideatore, il medico allora ottantacinquenne Luigi Di Bella, sarebbe stato in grado di curare anche i tumori contro cui la medicina convenzionale non poteva nulla.

Di Bella non portava dati o pubblicazioni scientifiche a suo supporto. Solo le storie dei suoi pazienti.

Nonostante ciò Madaro, non ha un attimo di esitazione. «Mi fu esposto il caso di un bambino di appena due anni, affetto da un tumore al cervello. Era in fin di vita e non c'erano altre strade. I medici non avevano altri percorsi terapeutici da seguire. Non rimaneva se non l'accarezzare la speranza che in quel momento la "cura Di Bella" rappresentava», ha dichiarato recentemente.

Fu l'esplosione del caso Di Bella che per due anni divise l'Italia. Malati contro medici. Muro contro muro tra partiti politici pro o contro il metodo del professore modenese. Trasmissioni televisive fiume. Miliardi di lire spese in trattamenti di non provata efficacia. Finché, contro ogni prassi scientifica, l'allora ministro della Salute Rosy Bindi autorizzò l'avvio di una sperimentazione che mettesse la parola fine alle polemiche verificando con un metodo scientifico e condiviso tra le parti la reale efficacia del trattamento.

Due anni dopo, la sentenza definitiva: il multitrattamento Di Bella, per quanto fondato su

premesse promettenti, non funziona.

Le polemiche non mancarono e si protrassero per anni. Ma la vicenda lentamente si spense.

O meglio, si inabissò. Il trattamento Di Bella, composto da farmaci regolarmente in commercio, continua a essere somministrato da più parti in Italia. In primo luogo a Bologna, dove il figlio del professore continua a operare. Ma non è a carico del Servizio sanitario nazionale.

Salvo quando interviene la magistratura, come è avvenuto nel gennaio scorso. Il giudice del lavoro del tribunale di Lecce Francesca Costa ha condannato la Asl locale a rimborsare a una malata oncologica quasi 25 mila euro spesi per curarsi con il trattamento Di Bella.

«Il metodo Di Bella - si legge nella sentenza - potrà [...] risultare terapia farmaceutica da porsi a carico del Ssn quando le cure tradizionali garantite dal Ssn con oneri a suo carico (chemioterapia, radioterapia, ecc.) non dovessero risultare utili all'arresto o alla cura della malattia tumorale o non potessero più essere tollerate dal paziente per tali finalità curative».

A gennaio un giudice del lavoro di Lecce ha condannato la Asl locale a rimborsare a una malata oncologica quasi 25 mila euro spesi per curarsi con il trattamento Di Bella

Il legame tra autismo, diabete e vaccini trova origine in uno studio pubblicato nel 1998 che si rivelò una frode scientifica. L'autore fu radiato dall'ordine dei medici

